

**COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE**  
**“COMUNITÀ ENERGETICA BELLUNO DOLOMITI ETS”**

**REGOLAMENTO SULL’ADESIONE ALLA CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO E  
SULLA DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEI PROVENTI DELLE ATTIVITÀ**

**Finalità**

Il presente REGOLAMENTO SULL’ADESIONE ALLA CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO E SULLA DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEI PROVENTI DELLE ATTIVITÀ (di seguito “Regolamento Operativo”), è redatto ai sensi del punto 3.3 dello Statuto della Fondazione di Partecipazione “Comunità Energetica Rinnovabile – CER Dolomiti ETS” (di seguito “Fondazione CER Dolomiti”), al fine di disciplinare il funzionamento delle configurazioni di autoconsumo collettivo a livello cabina elettrica primaria (di seguito “Configurazione Locale”), costituite dalla Fondazione CER Dolomiti, ivi compresi i requisiti e le modalità di accesso e i criteri per il riparto della tariffa incentivante percepita per la condivisione dell’energia elettrica.

Il Regolamento Operativo è redatto con l’obiettivo di risultare comprensibile, chiaro, trasparente per agevolarne la comprensione da parte di tutti i partecipanti, ciò anche nel rispetto del principio, sancito dall’Articolo 3, comma 2, lettera g) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito “Decreto CACER”), in base al quale le CER devono assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i partecipanti sui benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante.

Ai sensi dell’Art. 3 dello Statuto, è facoltà e compito del Consiglio di Amministrazione migliorare e modificare il Regolamento Operativo, sottponendolo all’approvazione dell’Assemblea dei Fondatori, quando ritenga necessaria un’evoluzione delle regole operative sulla base dell’esperienza e della crescita quantitativa della CER.

## **Titolo I – Adesione alla CER e recesso**

### **Art. 1 – Requisiti per l'adesione**

1.1. L'adesione alla CER è aperta a tutti i clienti finali che appartengano ad una delle categorie di soggetti indicate all'art. 31, co. 1 d.lgs. n. 199/2021, con espressa esclusione di soggetti imprenditoriali qualificabili come Grandi Imprese ai sensi della normativa vigente, che abbiano la residenza, il domicilio, una sede o unità locale nel territorio di uno dei comuni costituenti l'Ambito Territoriale della CER, come definito dallo Statuto.

1.2. Per l'adesione nella categoria dei Produttori, è necessario che l'interessato dimostri di possedere un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, entrato in esercizio successivamente alla data di costituzione della CER o un impianto progettato e realizzato sin dall'origine per essere incluso nella CER.

### **Art. 2 – Requisiti della domanda di adesione**

2.1. La domanda di adesione alla CER è presentata dall'interessato al Consiglio di amministrazione.

2.2. Nel caso in cui il soggetto richieda l'adesione come “Produttore” o “Consumatore”, l'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
- b) l'indicazione del POD o dei POD dei quali l'interessato è titolare, unitamente alla documentazione utile a stimare i consumi di energia elettrica per fasce orarie su base annuale (es. le fatture di fornitura dell'energia elettrica degli ultimi 12 mesi, i dati forniti dal distributore di energia elettrica con indicazione dei consumi per fasce orarie, ore o quarti d'ora);
- c) la documentazione richiesta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l'inserimento del POD nella Configurazione Locale, come dettagliatamente riportata nella domanda di adesione;
- d) nel caso di Produttori:
  - le schede relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possedute, recanti le informazioni su: tipologia, potenza, anno di installazione, eventuali incentivi o contributi frui per l'installazione, producibilità dell'impianto determinata con l'utilizzo dell'applicativo PVGIS ([https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg\\_tools/it/](https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/)) o altra modalità che sarà indicata nella domanda di adesione;
  - per gli impianti già in esercizio nell'anno precedente la domanda di adesione: i dati relativi al consumo di energia elettrica dei precedenti tre anni, ricavati dalle statistiche fornite dal distributore di energia elettrica, nonché le informazioni relative alla quota di energia autoconsumata;
  - una copia sottoscritta del contratto di attribuzione della disponibilità degli impianti alla CER;
- e) per le persone fisiche appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
  - ISEE familiare inferiore a 15.000 annui o inferiore a 30.000 annui in presenza di 4 o più figli minori; oppure
  - nucleo familiare composto da persone di età superiore a 75 anni percettori di pensione minima o sociale; oppure
  - presenza all'interno del nucleo familiare di persone in condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature “salvavita”;
- f) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
  - statuto o atto costitutivo e una visura camerale aggiornata;

- una relazione sulla natura dell'ente e sulle finalità perseguiti, con particolare riferimento alle attività di interesse sociale promosse dal soggetto.

2.3. La richiesta di passaggio da una categoria di soci all'altra è esaminata dal Consiglio di amministrazione come una nuova domanda.

### **Art. 3 – Esame della domanda di adesione**

3.1. Il Consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla sua valutazione e delibera sull'ammissione dell'interessato alla CER.

3.2. L'ammissione alla CER nelle categorie di Produttore o Consumatore può essere negata:

- a) in assenza dei requisiti previsti dalla legge per l'appartenenza alla CER;
- b) qualora l'interessato persegua finalità incompatibili con quelle della CER;
- c) qualora la partecipazione del soggetto alla Comunità possa portare degli squilibri nei meccanismi di condivisione dell'energia prodotta dai partecipanti alla CER;
- d) qualora ostacoli di natura tecnica impediscono l'adesione dell'interessato alla Comunità.

3.3. Contestualmente all'ammissione nella CER, il Consiglio di amministrazione attribuisce discrezionalmente al Socio Consumatore a basso reddito o vulnerabile, un “Coefficiente di Partecipazione alla CER” variabile da 1,1 a 1,3 sulla base della valutazione dei requisiti di cui al punto 2.2, lettera e), con l'obiettivo di garantire a tali partecipanti in sede di riparto degli incentivi, un vantaggio più che proporzionale rispetto alla partecipazione all'autoconsumo condiviso dell'energia.

Ogni due anni il Consiglio di amministrazione provvede all'aggiornamento del “Coefficiente di Partecipazione alla CER”, in relazione alla possibile variazione della loro situazione. I Consumatori sono tenuti a fornire al Consiglio di amministrazione la documentazione necessaria all'aggiornamento.

3.4. Contestualmente all'ammissione nella CER, il Consiglio di amministrazione, informa il Socio Produttore beneficiario della misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021, che la CER in sede di riparto degli incentivi non attribuisce ulteriori vantaggi a questa categoria di socio, tecnicamente attribuendo al Socio un “Coefficiente di Partecipazione alla CER” pari a 0 (zero).

3.5 Nel caso di favorevole deliberazione del Consiglio di amministrazione, l'adesione diviene efficace con il versamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio.

### **Art. 4 – Ricorso all'Assemblea**

4.2. Nel caso di rifiuto dell'istanza di adesione, l'interessato può chiederne il riesame all'Assemblea plenaria. La deliberazione dell'Assemblea è inoppugnabile.

### **Art. 5 – Recesso dalla CER**

5.1. Il recesso dalla CER deve essere comunicato mediante lettera raccomandata, messaggio PEC o consegna a mano al Presidente. Entro i successivi trenta giorni il Presidente provvede al compimento degli atti necessari a dissociare il partecipante receduto dalla CER.

5.2. Il recesso dalla CER non esonera dal pagamento della quota annuale o dall'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della CER. In particolare, i membri che avevano aderito ad una

Configurazione Locale, impegnandosi a farne parte per un certo periodo, restano obbligati a corrispondere eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la partecipazione agli investimenti sostenuti.

5.3. Il recesso dalla CER non attribuisce il diritto ad ottenere la quota degli incentivi relativi all'esercizio in corso e comporta la rinuncia alla quota degli incentivi relativi all'esercizio in corso alla data del recesso.

5.4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano anche in caso di perdita per qualsiasi ragione della qualità di Partecipante o Fondatore.

## **Art. 6 – Esclusione del Partecipante**

**6.1.** Il Consiglio di amministrazione, quando ritiene che sussistano le condizioni previste dallo Statuto per deliberare l'esclusione di uno dei Partecipanti, adotta una deliberazione di contestazione formale e la comunica al Socio a mezzo pec o raccomandata a.r.

**6.2.** Nei successivi trenta giorni il Partecipante può trasmettere al Consiglio di amministrazione controdeduzioni o documenti.

**6.3.** Decorso il termine per la presentazione delle controdeduzioni, il Consiglio di amministrazione si riunisce nuovamente per deliberare definitivamente sull'esclusione, con provvedimento motivato.

## **Titolo II – Risorse della CER e loro destinazione**

### **Art. 7 – Risorse della CER**

7.1 Entro la conclusione di ogni esercizio sociale, il Consiglio di amministrazione approva lo schema di bilancio della CER, nel quale sono evidenziati i proventi generati dalla CER suddivisi per le seguenti categorie:

- a) proventi afferenti ai contributi per l'energia elettrica condivisa, attribuiti alla CER ai sensi del d.m. MASE n. 414 del 7.12.2023, ripartiti per cabina primaria;
- b) proventi della vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità;
- c) proventi derivanti dalle altre attività svolte dalla Comunità ai sensi dell'art. 31, co. 2, lett. f) d.lgs. n. 199/2021.

7.2 I proventi di cui al precedente punto sono indicati al netto di eventuali costi, oneri, imposte e spese connessi alle attività che li hanno generati.

7.3 Il Consiglio di amministrazione può deliberare di accantonare una parte dei proventi netti allo scopo di conseguire o mantenere il patrimonio minimo richiesto dalla legge per il riconoscimento della personalità giuridica in capo alla Fondazione CER Dolomiti.

### **Art. 8 Destinazione delle risorse**

8.1 Le risorse generate dalla CER di cui al precedente punto 7.1 sono destinate:

1. all'eventuale restituzione dei finanziamenti ottenuti e dei costi sostenuti dai Fondatori per la costituzione della CER, in misura massima pari al 20% per anno;
2. alla copertura dei costi di gestione e funzionamento della CER in misura massima pari al 20% per anno;
3. all'eventuale ammortamento degli investimenti sostenuti per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di proprietà della CER o di altri impianti e infrastrutture di proprietà della CER, sulla base del piano di ammortamento previsto;
4. agli accantonamenti deliberati dagli Organi della Fondazione CER Dolomiti o previsti dallo Statuto;
5. ai corrispettivi contrattualmente dovuti ai produttori terzi che mettono a disposizione della CER impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo condiviso da parte dei partecipanti alla CER;
6. alla realizzazione attività di interesse generale, volte a realizzare benefici ambientali, economici e sociali a vantaggio dei membri della CER e delle rispettive Comunità locali;
7. al riparto tra i partecipanti alla CER e alla destinazione finalità di interesse generale secondo i criteri di cui al Titolo III.

8.2 Lo schema di bilancio della CER, specifica la Quota del riparto di cui al precedente punto 8.1.7, spettante ad ogni Configurazione Locale e che essa deve ripartire mediante deliberazione dell'Assemblea Locale secondo quanto stabilito al Titolo III, fermo restando che tale quota potrebbe subire lievi assestamenti in fase di attribuzione finale del riparto, indotti dalla puntuale applicazione da parte del Referente dei criteri di cui dell'art. 9 del Regolamento Operativo.

## **Titolo III – Ripartizione degli incentivi**

### **Art. 9 – Criteri di ripartizione degli incentivi fra i partecipanti alla CER**

Per ciascun esercizio, sono ammessi alla ripartizione dei proventi oggetto di destinazione esclusivamente i Partecipanti la cui adesione sia risultata efficace entro il medesimo esercizio e che risultino in possesso della qualifica di Partecipante alla data di approvazione del bilancio.

Il riparto delle Quote di incentivi di cui al precedente punto 8.2, viene effettuato a cura del REFERENTE della Fondazione CER Dolomiti, sulla base dei criteri di cui ai seguenti punti.

9.1. Ciascuna Assemblea di Configurazione Locale delibera in ordine alle percentuali di riparto fra le Categorie di Partecipanti alla CER e all'individuazione dei soggetti destinatari della quota destinata ad attività di interesse generale, secondo lo Schema di Deliberazione di cui all'ALLEGATO 1 al presente Regolamento Operativo;

9.2 Sono considerate preliminarmente le Percentuali di riparto fra le Categorie di Partecipanti di cui al precedente punto;

9.3 Calcolo riparto spettante al singolo Socio CONSUMATORE.

9.3.1 Per ciascuna Configurazione locale, la quota di riparto spettante al singolo socio consumatore è calcolata sulla base dell'effettivo contributo alla quantità di energia elettrica condivisa in CER e autoconsumata.

9.3.2 Nel calcolo riparto spettante al Socio Consumatore a basso reddito o vulnerabile, si considera il “Coefficiente di Partecipazione alla CER” di cui ai punto3.3 attribuito con l'obiettivo di garantire un vantaggio rispetto alla partecipazione all'autoconsumo condiviso dell'energia;

9.4 Calcolo riparto spettante al singolo Socio PRODUTTORE

9.4.1 Per ciascuna Configurazione locale, la quota di riparto spettante al singolo socio produttore è calcolata sulla base dell'effettivo contributo alla quantità di energia messa a disposizione della CER e autoconsumata dai soci consumatori.

9.4.2 Al Socio Produttore beneficiario della misura PNRR la CER non attribuisce alcuna quota di incentivo, tecnicamente attribuendo il “Coefficiente di Partecipazione alla CER” pari a zero di cui al punto 3.4. Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

9.4.3 Nel riparto dev'essere rispettato il vincolo posto dall'art. 3, comma 2, lettera g) del Decreto CACER, secondo cui l'eventuale importo eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa, espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del medesimo Decreto CACER, deve essere destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;

## **Art. 10 – Modalità operative della ripartizione degli incentivi**

10.1 Le Assemblee di Configurazione Locale sono convocate dal Presidente entro 15 giorni dall'approvazione di ciascun bilancio di esercizio.

10.2 Qualora le Assemblee di Configurazione Locale non deliberino in ordine al riparto degli incentivi attribuiti alla CER entro 45 giorni dall'approvazione di ciascun bilancio di esercizio, la CER esercita il potere di sostituzione provvedendo al riparto secondo criteri generali stabiliti dal CdA al fine di garantire il diritto dei Partecipanti a ottenere il riparto dell'incentivo.

10.3 I versamenti ai Partecipanti avvengono a seguito dell'approvazione del bilancio della Fondazione CER Dolomiti, mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dall'interessato all'atto dell'adesione alla CER. Nel caso di importi inferiori a 25 euro, i versamenti saranno accantonati e corrisposti in un'unica soluzione, unitamente ai versamenti degli anni successivi, al raggiungimento di tale soglia; nel caso di perdita della qualifica di Partecipanti, gli accantonamenti sono destinati a riserva disponibile della CER.

10.4 I versamenti ai soggetti beneficiari della quota per attività con finalità di interesse generale, individuati dalle deliberazioni delle Assemblee di Configurazione Locale, avvengono a seguito dell'approvazione del bilancio della Fondazione CER Dolomiti, mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dalla Configurazione locale nella Deliberazione di cui al punto 9.1.

## **Titolo IV – Disposizioni relative agli esborsi**

### **Art. 11 – Rimborsi spese**

11.1. Gli Amministratori ed i Volontari che collaborino alla realizzazione di attività sociali prestano la propria attività a titolo gratuito.

11.2. Il Consiglio di amministrazione può riconoscere ad Amministratori e Volontari il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate connesse allo svolgimento dell’incarico o delle attività.

### **Art. 12– Distribuzione indiretta di utili**

Non sono consentiti esborsi che, ai sensi della normativa vigente, configurano distribuzione indiretta di utili e, segnatamente:

- a) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività Statutarie;
- b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o il diverso limite stabilito dalla legge.

## **ALLEGATO 1**

### **SCHEMA DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELLA CONFIGURAZIONE LOCALE DELLE PERCENTUALI DI RIPARTO DEGLI INCENTIVI FRA LE CATEGORIE DI PARTECIPANTI ALLA CER**

L'Assemblea di Configurazione Locale, denominata \_\_\_\_\_ attiva nell'area di cabina elettrica primaria n.\_\_\_\_\_, regolarmente convocata secondo le previsioni dello Statuto della Fondazione CER Dolomiti, con riferimento alla Quota di cui al precedente punto 8.2 attribuita alla propria Configurazione Locale, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Operativo, ha deliberato le seguenti Percentuali di riparto degli incentivi fra le categorie di partecipanti alla CER

1. La Quota è ripartita preliminarmente in ragione della categoria di partecipante come segue:

- 1.1) Ai CONSUMATORI è destinato il \_\_\_\_\_ % della Quota (con un minimo del 25%);
- 1.2) Ai PRODUTTORI è destinato il \_\_\_\_\_ % della Quota (con un minimo del 25%);
- 1.3) A FINALITÀ DI INTERESSE GENERALE è destinato il \_\_\_\_\_ % della Quota (con un minimo del 10%).

L'Assemblea ha inoltre deliberato che la quota di cui al precedente punto 1.3 venga destinata al/ai seguenti progetti o attività di interesse generale:

[segue elenco con specificazione dettagliata: soggetto, indirizzo/sede, P.IVA/CF, riferimenti bancari, persona referente e qualifica; per la realizzazione del progetto/attività denominato/a “\_\_\_\_\_”, per un contributo di importo pari al \_\_\_\_\_ % della quota di cui al punto 1.3]

## Sommario

Finalità .....	1
Titolo I – Adesione alla CER e recesso .....	2
Art. 1 – Requisiti per l'adesione .....	2
Art. 2 – Requisiti della domanda di adesione .....	2
Art. 3 – Esame della domanda di adesione .....	3
Art. 4 – Ricorso all'Assemblea .....	3
Art. 5 – Recesso dalla CER .....	3
Art. 6 – Esclusione del Partecipante .....	4
Titolo II – Risorse della CER e loro destinazione .....	5
Art. 7 – Risorse della CER .....	5
Art. 8 Destinazione delle risorse .....	5
Titolo III – Ripartizione degli incentivi .....	6
Art. 9 – Criteri di ripartizione degli incentivi fra i partecipanti alla CER .....	6
Art. 10 – Modalità operative della ripartizione degli incentivi .....	7
Titolo IV – Disposizioni relative agli esborsi .....	8
ALLEGATO 1 .....	9